

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI MAURO LUIGI, MAZZONI, SULOTTO, DI BENEDETTO, GRIMALDI, TOGNONI,
PELLEGRINO, ABENANTE, ROSSINOVICH, SPECIALE**

Presentata il 4 giugno 1965

**Modifiche all'articolo 18 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
in materia di assegni familiari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 18 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono state modificate alcune norme relative al diritto a percepire gli assegni familiari. Più precisamente è stato stabilito che possono percepire gli assegni familiari: « il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra »; i figli per i genitori quando i genitori stessi « non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori ». È stato stabilito, altresì, che per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori i limiti di reddito « sono elevati, nel caso ai redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori ».

È evidente che i limiti di reddito previsti dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e che abbiamo sopra riportato, sono estremamente bassi e tali che finiscono con l'escludere dal diritto a percepire gli assegni familiari lavoratori che hanno la moglie od

i genitori a carico e che godono di redditi molto modesti. Quando si pensi che un lavoratore il cui genitore ha una pensione di 20-25 mila lire mensili non può percepire gli assegni familiari per il genitore stesso, si può facilmente immaginare come la norma attuale sia estremamente limitativa.

Ma se nel 1962 la norma predetta era estremamente limitativa, ora, con l'aumentato costo della vita e la lenta ma costante svalutazione monetaria, ha finito col diventare ingiusta.

L'imminente aumento delle pensioni dell'I.N.P.S. poi, finirà, se non si provvede in tempo, con l'escludere quasi tutti i pensionati dal diritto agli assegni familiari. Sarebbe veramente enorme che il modesto aumento di pensione, così come previsto dal disegno di legge approvato dal Governo, finisse col tradursi in una beffa per molti pensionati. Avrebbero il modesto aumento della pensione ma perderebbero il diritto agli assegni familiari!

È per impedire che un giusto provvedimento, l'aumento delle pensioni, diventi per molti pensionati un atto di ingiustizia nonché per un doveroso allargamento del diritto a percepire gli assegni familiari a chi ha redditi, in definitiva, molto modesti, che presentiamo all'esame degli onorevoli colleghi la

presente proposta di legge. Con essa i limiti di reddito stabilito dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per consentire ai lavoratori di percepire gli assegni familiari per il coniuge, per i genitori e per i genitori

pensionati, vengono elevati del cento per cento.

Dato il contenuto sociale della proposta siamo fiduciosi che essa troverà il consenso degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 18 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è così modificato:

« Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, già modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 26.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 26.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 40.000 nel caso di due genitori »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« i limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 36.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 66.000 mensili per i due genitori ».